

PASTRENGO

(Verona)

COMUNE

PROVINCIA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA

Sommario

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1	Disposizioni generali	Pag. 4
Art. 2	Occupazioni permanenti e temporanee	» 4
Art. 3	Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche	» 4
Art. 4	Procedimento per il rilascio delle concessioni	» 4
Art. 5	Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	» 6
Art. 6	Prescrizioni per le occupazioni	» 6
Art. 7	Divieto temporaneo di occupazione	» 6
Art. 8	Decadenza della concessione	» 6
Art. 9	Revoca della concessione	» 8
Art. 10	Rinnovo delle concessioni	» 8
Art. 11	Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali	» 8

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 12	Disposizioni generali	Pag. 10
Art. 13	Graduazione della tassa - Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche	» 10
Art. 14	Criteri per la determinazione della tassa	» 14
Art. 15	Misurazione dell'area occupata - criteri	» 14
Art. 16	Tariffe	» 14
Art. 17	Maggiorazioni e riduzioni	» 16
Art. 17 bis	Esenzioni per occupazioni temporanee	» 17
Art. 18	Denuncia e versamento della tassa	» 16
Art. 19	Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa	» 18
Art. 20	Sanzioni	» 18
Art. 21	Norme finali	» 18
Art. 21	Norme finali	» 18
Art. 22	Norme transitorie	» 18
Art. 22	Entrata in vigore	» 18
Art. 23	Entrata in vigore	» 19

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1

Disposizioni generali.

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art. 2

Occupazioni permanenti e temporanee.

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

Art. 3

Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale; la domanda deve contenere:

- le generalità e domicilio del richiedente;
 - il motivo ed oggetto dell'occupazione;
 - la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
 - la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.
- Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art. 4

Procedimento per il rilascio delle concessioni.

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della L. 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento.

Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti ^{dalla Legge n. 241/90} ~~dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo~~ ⁽¹⁾. In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

(1) - Ove il regolamento non sia ancora approvato, si richiami il termine previsto dalla L. 241/1990

Art. 5 **Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.**

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
- d) a termine, per la durata massima di anni 99.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Art. 6 **Prescrizioni per le occupazioni.**

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del comune ad ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

Art. 7 **Divieto temporaneo di occupazione.**

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 8 **Decadenza della concessione.**

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:
mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli;

Art. 9
Revoca della concessione.

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

Art. 10
Rinnovo delle concessioni.

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 7 giorni prima della scadenza. per le occupazioni temporanee e 30 giorni per le permanenti.

Art. 11
Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali.

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 12

Disposizioni generali.

Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

~~(2) Sono soggette all'imposizione da parte del comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato, in quanto questo comune ha popolazione superiore a diecimila abitanti.~~

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello stato e della provincia o al demanio statale. e le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 13

Graduazione della tassa.

Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 12 sono classificate come segue:

Strade, spazi ed aree pubbliche di 1^a categoria:

Pastrengo: Piazza Carlo Alberto, Via Marconi, Via Roma, Via XXX Aprile,
Piazza Guglielmo;

Piovezzano: Piazza IV Novembre, Via Due Porte.

(2) - Solo per i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti.

Strade, spazi ed aree pubbliche di 2^ categoria

Tutte le altre strade e spazi all'interno dei centri abitati come identificati nel provvedimento Giunta Comunale n. 199 del 19.10.1993 avente per oggetto: "Delimitazione del Centro Abitato - art. 4 - D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285. Nuovo Codice della Strada".

Strade, spazi ed aree pubbliche di 3^ categoria

Strade e spazi fuori dai centri abitati.

Strade, spazi ed aree pubbliche di 4^ categoria

=====

Art. 14

Criteri per la determinazione della tassa.

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

⁽³⁾Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

Art. 15

Misurazione dell'area occupata - criteri.

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale ~~o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.~~

Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Per gli ~~acessi~~ carrabili e pedonali non classificabili come passi carrai la superficie varrà determinata calcolando una profondità standard di metri uno.

Art. 16

Tariffe.

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 13 e sono allegate al presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 13, in rapporto alla durata delle occupazioni.

A tale fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento: ⁽⁴⁾

a) occupazioni fino a ore: riduzione del ⁸50 per cento;

b) occupazioni da a ore: riduzione del per cento;

c) occupazioni da⁹ fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera.

.....
.....
Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 50 per cento ⁽⁵⁾ a decorrere

Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo 507/1993 e successive dal 15° giorno
modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall'art. 17 del presente regolamento.

(3) - Depennare qualora il comune non intenda applicare la riduzione.

(4) - In relazione al disposto dell'art. 45 del D.Lgs. 507/1993 come modificato con D.Lgs. 566/1993, il comune potrà individuare diverse tariffe che tengano conto della durata in ore dell'occupazione nella giornata; dette tariffe potranno essere determinate in valori assoluti o con riduzioni percentuali, commisurate al numero delle ore secondo gli intendimenti del comune e la realtà locale.

(5) - ai sensi art. 45, comma 1, D.Lgs. 507/1993, la tariffa viene ridotta fino al 50 per cento.

Art. 17 Maggiorazioni e riduzioni.

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta a ⁽⁶⁾ 50.....;
- b) per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta al ⁽⁷⁾ 20 per cento;
- c) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati la tariffa ordinaria è ridotta ~~al~~ ⁽⁸⁾ del 90 per cento; (ridotta al 10%)
- d) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta al ⁽⁹⁾ 50 per cento;
- e) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta a ⁽¹⁰⁾ 50.....;
- ~~f) per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa è aumentata del ⁽¹¹⁾ per cento;~~
- ~~g) per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune la tariffa è ⁽¹²⁾ del per cento;~~

Art. 18 Denuncia e versamento della tassa.

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un ^{diverso} maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

(6) - ai sensi art. 44, comma 1, D.Lgs. 507/1993, la tariffa ordinaria può essere ridotta fino ad un terzo. Tralasciare il capoverso ove il comune non intenda avvalersi di tale facoltà.

(7) - ai sensi art. 44, comma 8, D.Lgs. 507/1993, si applica la tariffa ordinaria ridotta fino al 10 per cento.

(8) - ai sensi art. 44, comma 9, D.Lgs. 507/1993, si applica la tariffa ordinaria ridotta fino al 10 per cento.

(9) - ai sensi art. 44, comma 10, D.Lgs. 507/1993, la tariffa ordinaria può essere ridotta fino al 10 per cento. Tralasciare il capoverso ove il comune non intenda avvalersi di tale facoltà.

(10) - ai sensi art. 45, comma 1, D.Lgs. 507/1993, la tariffa ordinaria può essere ridotta fino ad un terzo. Tralasciare il capoverso ove il comune non intenda avvalersi di tale facoltà.

(11) - ai sensi art. 45, comma 4, D.Lgs. 507/1993, la tariffa ordinaria può essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento. Tralasciare il capoverso ove il comune non intenda avvalersi di tale facoltà.

(12) - ai sensi art. 45, comma 6, D.Lgs. 507/1993, la tariffa ordinaria può essere variata in aumento o in diminuzione fino al 30 per cento. Tralasciare il capoverso ove il comune non intenda avvalersi di tale facoltà.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

ART. 17 Bis

ESENZIONI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE

In occasione di feste locali organizzate dalle singole comunità del territorio comunale e analogamente di feste promozionali di attività artigianali e sociali senza scopo di lucro non è dovuta la tassa di occupazione temporanea di suolo pubblico.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

Art. 19

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa.

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D. L.gs. 507/1993 e successive modificazioni.

Art. 20

Sanzioni.

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. L.gs. 507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383 (e successive modificazioni), della L. 24.11.1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.04.1992 n. 285 (e successive modificazioni).

Art. 21

Norme finali.

~~Viene abrogato il "Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione consiliare n° _____ del _____ e successive modificazioni nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.~~

~~Si intende revocato ogni precedente provvedimento adottato che risulti incompatibile col presente regolamento.~~

Art. 22

~~Entrata in vigore.~~
NORME TRANSITORIE.

~~Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8.6.1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.~~

La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:

- a) comma 3 - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art. 18 del presente regolamento ed effettuare il versamento entro 60 giorni dalla esecutività del presente regolamento.

~~Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruoli e quelli risultanti dalla applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione.~~

ANNULLATO CORRECO PROVV. 15085 e 15087 del 29/12/94

MODIFICHE ED AGGIUNTE

- b) ~~comma 4 - Per le occupazioni di cui all'art. 46 D.Lgs. n. 507/93 modificato dal D.Lgs. n. 566/93, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento con una tassa minima di Lire 50.000.~~
- c) ~~comma 11 bis - Per le occupazioni temporanee, effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono altrettanti loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazione di attrezzature, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alla tassa applicabile per l'anno 1993, aumentata del 50%;~~ *ARROLATO CORECO PROV. 1508 e 1508 del 28/12/1994*
- d) comma 5 - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quelle in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. n. 507/93, sono effettuate con le modalità previste dal T.U.F.L. approvato con R.D. 14.09.1931, n. 1175 e successive modificazioni di cui all'art. 68 del DPR del 28.01.1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

ART. 23 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 45 della Legge 08.06.1990, n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.